

Zeitschrift: Rivista militare della Svizzera italiana
Herausgeber: Lugano : Amministrazione RMSI
Band: 48 (1976)
Heft: 4

Artikel: I regolamenti di disciplina nel mondo
Autor: Donati, Franco
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-246359>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 01.02.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

I regolamenti di disciplina nel mondo

Gen ris Franco DONATI

La «Rivista Militare» periodico bimestrale d'informazione e aggiornamento degli Ufficiali e Sottufficiali dell'Esercito italiano, pubblica, a cura del Generale della riserva Franco Donati, un'ampia trattazione dei sistemi disciplinari militari nel mondo.

Riteniamo utile proporre ai nostri lettori un quadro aggiornato di quanto è stato fatto in materia presso altri Stati con civiltà e indirizzi molto diversi fra loro, al fine di fare degli accostamenti, d'individuare le analogie e, infine, stabilire un confronto con la normativa disciplinare svizzera. Verranno analizzati successivamente, in modo che riteniamo sostanzialmente oggettivo e indipendente, i regolamenti di disciplina della Francia, dell'URSS, degli Stati Uniti d'America, della Polonia, della Germania federale e, per concludere, della Jugoslavia. (ndr.)

* * *

Francia

LA DISCIPLINA DEGLI ANTENATI

Il regolamento di disciplina, che costituisce un vero testo giuridico, tende in genere a stabilire gli strumenti atti ad ottenere e mantenere la coesione fra i componenti delle Forze Armate, assicurando la disponibilità di queste da parte dello Stato e la loro perfetta funzionalità in pace e in guerra.

Dico «tende», perché la natura di questi strumenti è stata ed è intesa in modo tanto diverso attraverso i tempi ed in seno ai vari popoli, che i relativi testi sono stati e sono sempre assai diversi, e per la quantità e la specie degli argomenti considerati, e per le soluzioni adottate.

Componenti fisse di tutti i sistemi disciplinari sono: la gerarchia, i doveri dei militari e le punizioni; ma a queste si affiancano sempre e quasi ovunque le ricompense.

Della disciplina basata sul solo timore troviamo un pittoresco esempio nell'«Arte della guerra» di Sun Zu, il Clausewitz cinese del V secolo a.C.. Si tratta di un curioso aneddoto, significativo anche se alquanto incerto sul piano della realtà storica.

Erano i tempi in cui i generali offrivano la loro opera ai vari potenti, come capitani di ventura senza esercito proprio. Sun Zu si offrì al re di Wu il quale gli chiese se era disposto ad improvvisargli un esperimento di comando di truppe. Al suo assenso, il re gli propose di far questo con una truppa di donne. «Sì» rispose Sun Zu, ed il re gli inviò dal palazzo 180 bellissime giovani, che egli armò di alabarde e raggruppò in due compagnie, ponendovi al comando due favorite del re; spiegò poi i movimenti fondamentali: «Avanti march! vuol dire faccia in direzione del cuore; Fianco sinistr! faccia in direzione del braccio sinistro...», e via dicendo. Le donne dissero che avevano capito, ed allora Sun Zu postosi a lato il boia con ceppo e scimitarra per mostrare che faceva sul serio, pronunciò l'ordine tre volte e lo spiegò cinque volte, dopo di che, con un colpo di tamburo, scandì «Fianco destr!». Le donne scoppiarono in una sonora risata: «Se le regole non sono chiare e gli ordini non sono spiegati chiaramente — disse Sun Zu — è colpa del comandante». Ripeté quindi ordini e spiegazioni, fece rullare di nuovo il tamburo, e le donne di nuovo risero. «Quando gli ordini sono stati impartiti chiaramente — reagì allora Sun Zu — e non sono stati eseguiti in conformità delle leggi militari, è colpa degli ufficiali»; e ordinò che le due comandanti venissero decapitate. Il re di Wu, che assisteva alla scena da una terrazza, terrorizzato mandò un aiutante con questo messaggio: «Ho capito che il generale è assai esperto, però senza le mie concubine mi sentirei infelice. E' mio desiderio che esse non vengano giustiziate». Ma Sun Zu replicò che quando un comandante, regolamento investito della sua funzione, è alla testa del suo esercito, egli, per svolgere il compito assegnato, non ha affatto il dovere di attenersi agli ordini del proprio sovrano; e fece eseguire la sentenza.

Scelse poi altre due donne e le pose al comando delle compagnie. Ripeté i segnali col tamburo e le donne eseguirono alla perfezione tutti gli esercizi: fianco sinistr, destr, avanti, indietro, in ginocchio, in piedi, senza fare il minimo chiasso. Sun Zu fece allora informare il re che, se voleva, poteva scendere a ispezionare le truppe. «Esse possono essere impiegate come il re desidera — dichiarò. — Si può anche ordinar loro di attraversare il fuoco o l'acqua...».

Si sa che in quell'epoca le pene gravi previste in Cina anche nell'esercito erano, in ordine di severità: il marchio a fuoco del viso; il

taglio del naso; il taglio dei piedi; la castrazione; la morte. Nessun cenno invece, nell'«Arte della guerra» di Sun Zu (il più antico e attendibile documento cinese in materia, tuttora studiato nelle accademie militari di alcuni Paesi), viene fatto ad eventuali ricompense (se si prescinde dalle prede di guerra) salvo quelle, sotto forma di cariche, concesse ai generali.

Anche i Punici avevano un codice disciplinare duro e crudele, usando crocifiggere i comandanti responsabili di una sconfitta, come accadde, ad esempio, nell'anno 241 a.C. all'ammiraglio in capo della flotta cartaginese semidistrutta dai romani presso l'isola di Egusa nelle Egadi.

Vi era d'altra parte una logica, in questo genere di provvedimento, ove si consideri che l'ammiraglio comandante di una flotta aveva poteri assoluti di vita e di morte sopra i suoi subordinati, semplici esecutori anche se comandanti di una nave, ed era quindi il solo responsabile della condotta delle operazioni di fronte al proprio governo. In altri termini, nell'ordinamento punico, una flotta, così come un'armata terrestre, era come una valigia chiusa di cui il solo comandante aveva in pugno il manico. La gerarchia interna rappresentava una semplice linea di trasmissione capillare della volontà del comandante stesso.

Il concetto di gerarchia si allarga, invece, e si precisa, nel campo delle singole responsabilità, in seno all'Esercito romano, inserendosi sostanzialmente nel complesso delle norme disciplinari che assumono, col procedere dei tempi, un'impostazione simile a quella dei regolamenti di disciplina di alcuni Stati moderni. Vi compare ad esempio, già al tempo della Repubblica, il *giuramento* di fedeltà e di retto comportamento (prestato *individualmente* da ogni legionario oltre che dagli ufficiali); vi sono contenute disposizioni riguardanti il *matrimonio*, e precise e chiare norme per il *saluto* ai superiori nei vari casi (a piedi, a cavallo, ecc.); sono ben delineate le incombenze devolute ai vari *gradi e funzioni* e quindi i singoli campi di responsabilità ed iniziativa. La figura del *questore* ad esempio, può essere in certo modo paragonata a quella degli ufficiali commissari della nostra Marina Militare, in quanto egli si occupava di questioni di intendenza (vettovaglie, bottino di guerra, requisizioni, tributi e confische), dell'esercizio della giustizia, di paghe e perfino della conservazione del peculio privato di singoli legionari. Inoltre, riceveva le ambascerie straniere e, in circostanze

particolari, su ordine del generale in capo e con l'*autorizzazione* del *Senato*, poteva battere moneta per pagare le requisizioni.

Occorreva l'approvazione del Senato (cioè dello Stato) anche per la nomina dei *Legati* — carica a livello di generale di divisione o di brigata — se la scelta non veniva fatta addirittura in Roma dal Senato stesso, del quale il Legato rappresentava le idee. In un'Armata, il Legato occupava generalmente il primo posto dopo il Comandante. Vi erano, in particolare, Legati consolari che comandavano eserciti di due o più legioni e Legati pretori al comando di una sola legione. Sorvolando sulle altre cariche e sui vari gradi (*pretori*, aventi facoltà giurisdizionali a basso livello ed eventuali incarichi di comando; *primipili*; *centurioni*; ecc.), vediamo così che la gerarchia entra qua a costituire la vera ossatura del sistema disciplinare, non più limitato a consentire l'esercizio dell'arbitrario potere conferito a un comandante, ma già avviato a stabilire una non casuale distribuzione di compiti ed una pluralità di rapporti fra lo Stato ed i cittadini in armi.

Quanto alle *ricompense*, c'è da ritenere che in Roma la loro istituzione risalga agli inizi del periodo regio, ma certamente divennero più numerose, differenziate, e frequenti con l'Impero e la decadenza. Esse andavano dalla semplice *lode* al legionario in presenza dei commilitoni in armi, ai grandi archi di trionfo ornati di sculture e iscrizioni, destinati agli imperatori vittoriosi. Di tipo moderno si possono considerare, oltre alla «lode», le ricompense consistenti in: *doni* in denaro o in natura (quali coppe, aste da guerra, bardature da cavallo, ecc.); *falerae*, placche di metallo con figure a sbalzo, corrispondenti alle nostre medaglie al valore; *avanzamento di categoria* (es.: da fromboliere a fante); *vexilla purpurea*, assegnati a reparti distintisi in battaglia; oltre ad una serie di *corone* (all'origine di fronde, poi d'oro) destinate a premiare particolari tipi di imprese (il primo che aveva scalato le mura nemiche, il primo che aveva superato il vallo di una fortificazione, il primo che era saltato sulla nave avversaria, ecc.).

Superate dai tempi — almeno nei Paesi civili — appaiono invece le *punizioni* dell'esercito romano, consistenti in pene corporali e pene pecuniarie, pene umilianti, quali: la *flagellazione* con verghe e pietre (praticata dai commilitoni su ordine del pretore); la *battitura semplice con un tralcio di vite* («privilegio», questa, dei «cittadini romani»); la *ritenuta* sulla paga o sul bottino; *l'espulsione* dall'esercito («igno-

miniosa missio) con pesanti conseguenze anche nella vita civile; *lavori gravosi* effettuati privi della cintura (simbolo, questa, della dignità del legionario); la *pena di morte* (o la *decimazione* se meritata da un intero reparto per viltà); la *mutilazione*, o il *salasso*, o la vendita come *schiaivo*, per le autolesioni o la simulazione di infermità allo scopo di sottrarsi agli obblighi militari; e via dicendo. Per gli ufficiali (console compreso, era contemplata anche la *rimozione dal grado*, fino a semplice legionario, e la *confisca dei beni*. Uno strumento disciplinare più sottile e più modernamente valido, venne, se non introdotto, per certo largamente sfruttato da Giulio Cesare, come mai lo era stato prima: la *persuasione*, attuata facendo rivolgere dai suoi generali frequenti allocuzioni alle loro truppe. Tale «persuasione» verbale traeva naturalmente particolare vigore dalla realtà delle vittorie e dagli atti di valore magnificati dall'oratore.

A dare corpo alle varie norme disciplinari, facendo sì che non restassero vuote parole, provvedevano i Quadri, selezionati attraverso dure e lunghe prove, tanto che lo storico Giuseppe Flavio ebbe a scrivere: «... i capitani sono per loro (i legionari) più terribili che le leggi...».

Alcuni secoli dopo, Federico II di Prussia espresse la volontà che i suoi soldati avessero più timore dei propri sergenti che del nemico.

I sergenti (il termine «sergente», attinto dall'arte della falegnameria, indica una morsa che serra fra loro due legni da incollare) erano militari di provata energia che, posti sui fianchi delle massicce formazioni in marcia contro il nemico, prevenivano ogni accenno di sbandamento, aiutandosi all'occorrenza con la picca puntata contro i commilitoni che, magari sospinti dagli altri, tendevano ad allontanarsi dal centro. Anche il «sergente» costituì un valido strumento (o «espediente»?) disciplinare (benché forse non codificato nel regolamento) di cui oggi è rimasto solo il nome, elevato alla dignità di grado ed inserito quindi, come tale, nel fattore «gerarchia».

Da questa sommaria scorsa sull'origine dei codici disciplinari, già traspare il legame del loro livello evolutivo con quello della società in seno alla quale essi sono operanti. In particolare si nota che le parti immanenti di tali codici sono: i *doveri*, le *punizioni*, le *ricompense* e la *scala gerarchica*, mentre aggiuntiva (ma forse anch'essa sempre esistita, seppure in stato embrionale, e da ritenere pertanto di importanza rilevante) è la normativa riguardante i *rapporti formali*, individuali e

collettivi, dei componenti delle Forze Armate fra di loro e con le autorità civili dello Stato, rapporti formalmente compendati nel saluto e nella resa di onori, e rispettivamente simboleggiati dalle insegne militari e dalla Bandiera nazionale.

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA IN FRANCIA GENERALITA'

Il Regolamento di disciplina attuale, in vigore dall'ottobre 1966 — Presidente della Repubblica Charles De Gaulle — con aggiornamenti di dettaglio nel 1968 e nel 1971, è interforze ma trova il suo necessario completamento nel campo di ciascuna Forza Armata, mediante specifici regolamenti d'applicazione.

Esso è preceduto da un lungo «*Rapporto al Presidente della Repubblica*», a firma del primo ministro e del ministro delle Forze Armate, dove si precisano i motivi e i criteri che hanno presieduto alla formazione del Regolamento stesso. Si tratta di un coraggioso richiamo alla realtà odierna, degno di fare scuola, bene ancorato com'è ai fatti. Tale rapporto prende in considerazione i seguenti elementi evolutivi:

— l'adozione di *nuovi armamenti* e l'evoluzione della strategia dominata dal *fattore nucleare*, che conducono ad una maggiore complessità nell'organizzazione delle forze combattenti, spesso sviluppata in un *quadro interforze*, e ad una qualificazione del personale più spinta e più lunga da conseguire che nel passato;

— l'aspetto prevedibile di *futuri conflitti* (che le necessità della difesa obbligano a considerare) che comprende l'alea dell'improvvisa *interruzione delle comunicazioni*, dello *smembramento delle unità e della separazione* dei loro componenti *dai propri capi*, costringendo gruppi ridotti a proseguire la lotta contando solo sulle proprie risorse;

— la conseguente necessità che le Forze Armate dispongano di personale militare dotato di *qualità morali e tecniche* che le garantiscano da ogni pericolo di crisi, cioè, sul piano pratico, l'accrescimento della proporzione degli specialisti a contratto ed una più approfondita selezione dei giovani di leva, tenendo, però, poi conto del fatto che entrambe le categorie aspirano a trovare nella vita militare condizioni

paragonabili a quelle della vita civile odierna, con le sue recenti profonde trasformazioni;

— l'inurbamento della popolazione e la *modifica delle condizioni di esistenza* e di lavoro, in relazione al progresso tecnico e scientifico ed alle nuove leggi sociali;

— una *gioventù più istruita*, più usa a viaggiare, più informata, più cosciente delle proprie possibilità e dei propri diritti; quindi una più incisiva affermazione della personalità, che fa tendere questa gioventù all'affrancamento da tutele troppo strette e la spinge talvolta alla contestazione dei valori tradizionali ed all'attenuazione del sentimento degli obblighi verso la comunità nazionale;

— la necessità — conseguente ai fattori sopra citati — che le norme disciplinari siano adattate alle condizioni della nostra epoca, modificando i vigenti decreti del 1933 e del 1937 che contemplavano un regolamento di disciplina particolare per ciascuna Forza Armata.

Il «rapporto» in esame definisce la disciplina (non il «regolamento di disciplina» che è piuttosto il mezzo per realizzarla): «la regola che guida ciascuno nel compimento di un dovere difficile ed il mezzo insostituibile per fortificare i caratteri, abituare gli spiriti all'abnegazione e preparare gli uomini all'azione del tempo di guerra così come a quella del tempo di pace».

Il «rapporto», inoltre, così illustra il concetto delle funzioni del comandante, quali dovranno risultare dall'applicazione del nuovo regolamento: «... il comandante deve esercitare la sua autorità su un'unità ove vengono assolate funzioni specializzate che tendono ad isolare gli individui ed a renderli al tempo stesso più strettamente interdipendenti. Il suo compito assume così un'importanza più grande e diviene più complesso; gli spetta, fra l'altro, di ricercare la partecipazione volontaria e attiva dei suoi subordinati, e deve preoccuparsi, nei limiti consentiti dalle esigenze della conservazione del segreto, di informarli dello scopo generale da conseguire e delle proprie intenzioni».

Dopo altre osservazioni di dettaglio e conclusioni riassuntive, il «rapporto» reca in chiusura della sua prima parte (una seconda parte è dedicata ad una sommaria presentazione del regolamento) un'informazione di stile prettamente democratico, volta a conferire alle de-

cisioni prese l'avallo di un più largo consenso: «Tali sono peraltro le constatazioni che risultano dalle ricerche e dai sondaggi effettuati dalla commissione incaricata dell'elaborazione del nuovo regolamento».

Nei riguardi del documento in esame, è infine da rilevare che l'intitolazione «rapporto ecc.» costituisce un preciso riferimento alla carica di capo delle Forze Armate di cui è investito il Presidente della Repubblica, che viene quindi a trovarsi di diritto al vertice della gerarchia militare.

CONTENUTO E CARATTERISTICHE

Formalmente il regolamento di disciplina francese si compone di un preambolo e cinque parti («titres»).

Nel preambolo sono contenute alcune enunciazioni di carattere generale che possono sembrare ovvie mentre, ad una più attenta lettura, rivelano la loro attualità ed anticipano gli elementi nuovi del regolamento. Vediamone alcuni:

— è considerata la partecipazione alla difesa del Paese sotto forma di *servizio militare* ovvero di *servizio della difesa* (la difesa civile, istituita in Francia nel 1958, ha una solida e collaudata organizzazione fin dal tempo di pace);

— ad ogni militare (e non ai soli Quadri) viene chiesto di impegnare la propria «*coscienza professionale*» (citando questa, non a caso, prima della disciplina) per l'assolvimento della missione assegnata alla sua unità. La figura del soldato ne emerge, quindi, come quella di un combattente a cui è riconosciuta autonomia e responsabilità diretta, seppure gerarchicamente inquadrato ed impegnato ad obbedire ai suoi capi ai quali la legge conferisce «il potere di imporre l'obbedienza»;

— a sua volta l'*obbedienza* viene definita come «il concorso attivo e senza venir mai meno ("sans defaillances") che il subordinato presta al suo capo»; esattamente il contrario dell'obbedienza cieca che veniva richiesta un tempo;

— in linea con tali principi, il preambolo anticipa anche un concetto che verrà poi sviluppato e codificato nel corpo del regolamento: «Il

dovere dell'obbedienza non esonera mai il subordinato dall'obbligo di rispettare la legge», norma questa sulla quale soltanto il collaudo in una pur deprecabile guerra potrà dire l'ultima parola.

Le parti di cui si compone il regolamento sono essenzialmente quattro; esse trattano rispettivamente:

1. la «*gerarchia*»;
2. i «*doveri dei militari*»;
3. le «*norme di servizio*»;
4. le «*ricompense e punizioni*».

Una 5. parte consiste in poche precisazioni prive di contenuto proprio. La materia trattata è quindi quella tradizionale, logicamente e ordinatamente divisa; restano da vedere le soluzioni di particolare rilievo, nate dalla ricerca di adeguamento alla realtà odierna.

GERARCHIA

Nei riguardi della *gerarchia*, vi è anzitutto da rilevare una formale distinzione fra *gerarchia dei gradi* e *gerarchia delle funzioni*.

Nella *gerarchia dei gradi*, cioè quella tradizionale, due militari sono, l'uno rispetto all'altro, «superiore» e «subordinato» a seconda del grado e dell'anzianità, mentre nella *gerarchia delle funzioni*, che nasce dall'appartenenza alla stessa unità, i militari sono ordinati in «capi» (per i francesi «comandante» è chi comanda un'unità) e «subordinati».

La scala delle dipendenze è di massima la stessa nei due casi, ma il *rapporto di dipendenza* ha caratteristiche assai diverse, in quanto un «superiore» può dare ad un «inferiore», non dipendente dalla sua autorità, soltanto ordini in applicazione delle norme generali della disciplina e, se ritiene che egli meriti una punizione, può solo (con l'eccezione di particolari e gravi casi di emergenza) inoltrarne proposta al comandante dell'unità di appartenenza del militare.

Il subordinato deve invece obbedienza ai suoi «capi», a cui è vincolato da rapporti stretti e continui e dai quali ha ricevuto la «responsabilità di una funzione».

Il regolamento fa anche cenno al *personale militare femminile*, ma soltanto per chiarire che la gerarchia delle appartenenti alle Forze

Armate non ha alcun rapporto con quella degli altri militari; che la loro subordinazione riguarda solo l'impiego; che esse non indossano mai la divisa, salvo ordine particolare del comando dell'unità a cui appartengono, che nessun militare deve loro il saluto, e che esse lo devono soltanto alla bandiera durante le cerimonie ed al loro capo in servizio.

In questa parte, dedicata alla gerarchia, sono da rilevare due temi moderni: la definizione di «comando operativo» di gruppi di combattimento e la codificazione di un caso essenzialmente di guerra, finora lasciato quasi del tutto all'iniziativa singola, cioè la riunione e l'assunzione di comando di *unità* già dipendenti da differenti comandi e *rimaste prive dei loro capi*.

DOVERE DEI MILITARI

Le Forze Armate francesi non giurano e non hanno quindi una *formula di giuramento*, ma al suo posto l'articolo 18 del regolamento di disciplina contiene un'elencazione di doveri del militare che corrisponde, per il contenuto, ad un giuramento dei più dettagliati. Vi si contemplan*o* i *doveri come cittadino* (conformarsi alle leggi; servire con lealtà e abegazione; onorare la bandiera e rispettare le tradizioni nazionali; evitare ogni atto, discorso o atteggiamento contrario agli interessi e all'onore della Nazione); i *doveri come membro delle Forze Armate* (osservare disciplina e regolamenti; accettare i vincoli dello stato militare; comportarsi con rettitudine e dignità; garantire la protezione del segreto; aver cura del materiale e delle installazioni appartenenti alle Forze Armate o posti alle loro dipendenze); i *doveri come responsabile di una funzione* in seno alla propria unità (fornire all'autorità un concorso senza soste; istruirsi per tenere il proprio posto con competenza; addestrarsi per essere efficiente in azione); il *dovere di prepararsi* fisicamente e moralmente *al combattimento* ed a compiere la missione assegnata, anche a costo della propria vita.

Inoltre, pur non giurando, il militare francese viene «presentato alla bandiera» con una solenne cerimonia «in armi», al termine dell'addestramento da recluta. Durante questa cerimonia, dopo una rievocazione storica delle glorie dell'unità, i giovani soldati vengono in-

vitati a prendere coscienza dei loro doveri e delle loro responsabilità, richiamandosi agli esempi dei loro predecessori.

Di particolare interesse appaiono due articoli (21 e 22) che rappresentano la «soluzione francese» del problema della prevenzione dei cosiddetti «crimini di guerra». Il primo di questi, infatti, mentre dice che «il capo ha il diritto e il dovere di esigere l'obbedienza dei suoi subordinati» aggiunge che «egli non può ordinare loro di compiere atti la cui esecuzione impegnerebbe la loro responsabilità penale», atti che, a scanso di incertezze o false interpretazioni, così elenca: «atti contrari alle leggi e costumi di guerra; atti che costituiscono delitti e reati contro la sicurezza dello Stato, la Costituzione e l'ordine pubblico; atti che rechino danno alla vita, all'integrità o alla libertà delle persone o al diritto di proprietà, quando non siano giustificati dall'applicazione della legge».

Circa le leggi e usanze di guerra, elencate in un capitolo sui doveri dei militari in combattimento di cui parleremo, esse interpretano esigenze morali e sovranazionali che esulano dal ristretto campo disciplinare; tuttavia è innegabile che costituiscono una guida precisa che fa uscire dal generico la facoltà concessa ai subordinati (v. art. 22) di non eseguire gli «ordini ritenuti illegali». Resta così chiaro che, al di fuori di questi casi bene specificati, *tutti* gli ordini *devono* essere eseguiti. E questa è la sostanza della disciplina.

In tema di doveri e responsabilità dei subordinati, troviamo specificato che il subordinato è personalmente *responsabile* dell'esecuzione degli ordini e delle *conseguenze della loro mancata esecuzione*, ciò che «esclude l'obbedienza passiva».

Lo stesso articolo (22) pone tuttavia dei limiti al dovere dell'obbedienza, dichiarando che «il subordinato che eseguisse un ordine che prescrive il compimento di uno degli atti illegali, contemplati all'art. 21, impegnerebbe completamente la propria responsabilità penale e disciplinare».

Seguono poi alcune norme circa la via da seguire per contestare un ordine ritenuto illegale ed infine l'avvertenza che, nel caso di un ordine non eseguito perché erroneamente ritenuto illegale, al subordinato verrebbero applicate sanzioni proporzionate alla gravità delle conseguenze derivate dalla sua disobbedienza.

Naturalmente, nella pratica interpretazione di certe «novità» in campo

disciplinare deve necessariamente intervenire il buon senso ed una profonda assimilazione dell'etica militare. A scopo di chiarimento, può essere considerato il caso di una nave colpita da siluro, il cui comandante impartisca l'ordine di chiudere immediatamente le porte stagne che isolano il settore colpito. Se il personale che deve eseguire l'ordine si rifiutasse od esitasse a farlo, perché nel settore sono rinchiusi altri marinai, la nave potrebbe affondare con una perdita di vite umane assai più grave. Da qui la necessità dell'obbedienza pronta e assoluta, anche se dell'ordine non viene compresa al momento la necessità e se esso può, nel particolare clima della tragedia, essere considerato disumano.

Si intende inoltre che quando, nell'art. 21, si vietano, ad esempio, atti che danneggiano le proprietà, «non giustificati dall'applicazione della legge», ci si deve riferire alla legge militare che in tempo di guerra consente di trasformare una casa d'abitazione in un fortino, demolendo ciò che c'è da demolire, di bombardare ponti e abitati, e via dicendo, e in tempo di pace consente ai carri armati di uscire dalle caserme danneggiando le strade, e di attraversare i campi anche se ne risente qualche coltivazione; in tempo di pace sarà questione, semplicemente, di indennizzare poi i danneggiati. E' giusto che i capi abbiano il dovere di non recare danni inutili, ma sarebbe impensabile che i subordinati si rifiutassero di eseguire l'ordine dato, in casi come quelli sopra citati ed altri analoghi, magari opponendo la loro scarsa conoscenza dei codici e il dubbio, conseguente, di incorrere in qualche reato.

Anche la presenza nel regolamento di due lunghi articoli (34 e 35) dedicati rispettivamente alle «*leggi e costumi di guerra*» ed al «*trattamento dei prigionieri*» costituisce una interessante novità che colma una lacuna molto sentita da coloro (e sono stati molti) che hanno affrontato le passate guerre senza precise nozioni dei propri doveri in questi campi. Le norme esistenti erano infatti sparse in varie pubblicazioni, in genere poco accessibili e comunque non divulgate come lo è invece il regolamento di disciplina.

L'articolo 34 trae, fra l'altro, dalla «Convenzione di Ginevra sul trattamento dei prigionieri di guerra», le condizioni perché ad un guerriero sia riconosciuta la qualifica di «combattente regolare». Esso vieta inoltre: di sparare su chi si è arreso; di spogliare morti e feriti; di

rifiutare una resa senza condizioni; di darsi a inutili distruzioni e al saccheggio; di prendere ostaggi; ecc. ecc.

NORME RELATIVE AL SERVIZIO

Questa parte (la terza) del regolamento di disciplina riguarda gli obblighi formali dei membri delle Forze Armate in materia di saluto, di cerimonie, di vestiario da indossare (uniforme o abito civile), di comportamento reciproco e verso i civili, di libertà di circolazione fuori caserma, di permessi e licenze, ecc.

Vi si rilevano, fra l'altro, le seguenti norme che danno una soluzione particolare (moderna) a vecchi e controversi problemi.

«Fuori servizio è vietato indossare l'*uniforme* ai militari che si dedicano a lavori ed occupazioni non compatibili con questa» (art. 44/4).

«Fuori servizio l'*abito civile* può essere indossato da tutti gli ufficiali e sottufficiali e dai militari di truppa raffermati. I militari di leva beneficiano della stessa autorizzazione quando sono titolari di una licenza, qualunque ne sia la durata» (art. 45/2).

«E' vietato indossare l'uniforme ai militari che assistono a riunioni pubbliche o private di carattere politico, elettorale o sindacale, o che esercitano un'autorità civile» (art. 46/3).

Un adeguamento ai tempi moderni, caratterizzati dalla diffusione dell'automobile e dalle strade di rapido scorrimento, è costituito dalla norma per cui, fuori servizio, i militari sono liberi di circolare all'interno del territorio metropolitano; unico limite: il tempo disponibile. Naturalmente, in circostanze particolari, il comando può imporre temporaneamente delle restrizioni (art. 55).

Notevole larghezza dimostra il regolamento in fatto di libertà d'espressione, limitandosi a prescrivere a tutti i militari l'autorizzazione per le sole conferenze o pubblicazioni che possano suscitare «controversie d'ordine militare, politico o confessionale», mentre invece considera incompatibili con le regole della disciplina «l'esistenza di gruppi professionali militari a carattere sindacale, così come l'adesione di militari in servizio attivo a gruppi che si propongano di sostenere rivendicazioni di ordine professionale o politico» (art. 58).

Altri divieti riguardano l'introduzione all'interno dei recinti militari ed a bordo di navi di scritti e pubblicazioni che possano nuocere al morale e alla disciplina, elencati in un decreto ministeriale. Nei riguardi di documenti nocivi, non preveduti, i comandanti di corpo ed i capi dei servizi sono autorizzati ad imporre essi stessi il divieto.

E' anche vietato organizzare o partecipare a manifestazioni di carattere politico, attaccare manifesti senza autorizzazione, o distribuire opuscoli, ecc. (art. 62).

Un argomento che può stare a cuore di molti militari di oggi è la possibilità di tenere presso di sé in caserma (o a bordo) macchine fotografiche o cinematografiche, registratori o, più raramente, ricetrasmittenti radio o televisori; il relativo permesso può essere assoggettato all'autorizzazione preventiva del comandante di corpo o servizio, in conformità delle direttive dell'autorità superiore.

RICOMPENSE E PUNIZIONI

In materia di *ricompense* può offrire spunto a qualche considerazione l'ordine di precedenza delle decorazioni (portate sull'uniforme).

Alla «Croce della Liberazione» è stato assegnato il secondo posto; segue cioè la «Legion d'onore» e precede la «Medaglia militare». Ciò è in evidente armonia con la parte che il Generale De Gaulle (Presidente della Repubblica quando è uscito questo regolamento) ha avuto nella lotta di liberazione francese. Vi è poi una «Medaglia della Resistenza francese» che occupa il settimo posto, seguendo la «Croce al valor militare» e precedendo la «Croce di combattente volontario 1914-1918 e 1940-1945».

Nessun particolare rilievo, né carattere di adeguamento ai tempi, presentano le altre norme sulle ricompense.

Differente interesse presenta invece il lungo capitolo sulle *punizioni*: ben 29 articoli, su 106 dell'intero regolamento, ciò che sembra confermare l'antico concetto che la punizione è lo strumento più importante di qualunque sistema disciplinare, seppure adattato ai tempi e contornato da attenuazioni e garanzie contro eventuali abusi.

Nel regolamento in esame (che di «garanzie» è tutto cosparso) si sta-

bilisce che ogni «*richiesta di punizione*» a carico di un militare sia diretta *obbligatoriamente* al suo Comandante di Corpo.

Ogni superiore ha il dovere di segnalare le infrazioni e di ordinare una sanzione, ma la facoltà di punire è legata alla funzione, e soltanto tre autorità detengono tale diritto: il ministro, il generale alla cui giurisdizione appartiene il militare e il comandante di Corpo. Ma anche tali autorità hanno un limite di potere, indicato dal regolamento di disciplina e da una tabella (*barème*), stabilito con decreto ministeriale che fissa i massimi di punizione per ogni categoria di mancanze.

Le punizioni previste sono:

— «richiamo» (*avertissement*); «rimprovero» (*reprimande*); «biasimo» (*blâme*); (non restrittive della libertà personale; le seconde due riservate ai soli ufficiali e sottufficiali);

— «consegna» (solo per la truppa); «arresti semplici» (*arrêts*) (sottufficiali e truppa); «arresti di rigore» (*arrêts de rigueur*); (restrittive della libertà personale);

— «punizioni statutarie»: cioè che investono il grado, l'avanzamento o l'impiego.

Può costituire motivo di interesse conoscere la *classificazione delle mancanze in categorie* «che raggruppano gli atti o le negligenze della stessa natura o risultanti da un uguale stato d'animo». Esse sono (art. 82):

1. mancanze tendenti a sottrarre il loro autore ai suoi obblighi militari;
2. mancanze contro l'onore, il dovere o la probità;
3. mancanze contro la disciplina militare;
4. mancanza alle consegne;
5. mancanze e negligenze professionali;
6. mancanze concernenti l'uniforme o la condotta;
7. mancanze contro la morale.

Fissando i massimi di punizione che possono essere inflitti per ogni mancanza a seconda della categoria, la tabella («*barème*») citata in precedenza viene implicitamente a stabilire anche l'autorità a cui compete, in ultima istanza, di decidere circa l'entità effettiva della punizione.

Per gli ufficiali, infatti (per i quali, però, è bene chiarire che non esiste alcuna «barême» delle punizioni), le punizioni più gravi (arresti di rigore fino a 60 giorni e punizioni statutarie) sono di competenza del Ministro, che è il solo autorizzato ad infliggerle. Il generale competente per giurisdizione può infliggere: rimprovero, biasimo ed arresti di rigore fino a 30 giorni; mentre il comandante di corpo può infliggere soltanto richiami e rimproveri (art. 86).

Ai sottufficiali il comandante di corpo può dare fino a 30 giorni di arresti semplici (art. 87), ed ai militari di truppa fino a 30 giorni di arresti semplici, ovvero punizioni statutarie.

Anche il personale militare femminile può essere punito, ma non di arresti. Alle donne in servizio nell'aeronautica può essere inflitta la «sospensione dai voli» nei termini stabiliti nella regolamentazione particolare di quella Forza Armata.

Da rilevare anche il mantenimento, nel regolamento attuale, delle cosiddette «unità speciali» (alias: compagnie di disciplina) previste per «soldati e marinai i quali, con mancanze continue contro il dovere militare e con la loro cattiva condotta abituale, compromettono la disciplina e costituiscono una minaccia per il valore morale del rimanente personale» .

La decisione in merito all'invio presso le unità speciali spetta al Ministro, ma è il comandante di corpo che la propone ad un Consiglio di disciplina che avalla la proposta.

Una particolare forma di attenuazione dei rigori disciplinari, in una visione moderna basa su evidenti considerazioni psicologiche, è data dalla sospensione («sursis») del provvedimento punitivo (esclusi gli arresti di rigore). La sospensione è normalmente accordata ai militari di abituale buona condotta e conduce alla definitiva cancellazione della punizione, se il militare punito non incorre in altre sanzioni restrittive della libertà, entro un dato termine.

Anche le norme per il *reclamo* contro punizioni ritenute ingiuste appaiono in questo regolamento chiaramente codificate ed espresse. Fondamentale è la disposizione che «il reclamo viene istruito ad ogni livello di comando in modo che l'interessato ottenga la risposta nel termine di un mese».

Concludendo: tutto il regolamento di disciplina francese appare aderente ai principi realistici dai quali muove, e che sono stati espressi in apertura. La strutturazione, a partire dalla divisione nelle quattro parti che rappresentano i quattro pilastri concettualmente immanenti della disciplina, porta ad un'impostazione logica e ordinata di tutta la materia, che facilita la consultazione e la comprensione. Anche la normativa è sintetica e precisa.

Circa poi un più fondato giudizio sulla bontà delle soluzioni adottate (relative d'altra parte anche ad una scelta di civiltà), solo il confronto con altri regolamenti significativi potrà consentirci di esprimerlo.

Gen. Franco Donati

da «Rivista Militare» Gennaio - Febbraio 1975